



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N.19 DEL 29/07/2024

Proposta del 29/07/2024

OGGETTO: *Approvazione e autorizzazione firma atto transattivo.*

L'anno duemilaventiquattroaddì 29 del mese di luglio alle ore 18:00 e seguenti, in Troina, presso la sede dell'Azienda, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale, convocato a norma dell'art. 11 dello Statuto dell'Azienda e dell'art. 4 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione", approvato con delibera C.d.A. n.15 del 06 maggio 2011, a mezzo di avviso, nella persona dei Sig.:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1) Impellizzeri Angelo | Presidente |
| 2) Barbirotto Angelo | Membro effettivo |
| 3) Azzaro Graziano | Membro effettivo |

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:-----

Partecipa alla seduta il Direttore tecnico Dott. Gabriele Caputo, che assume la qualità di segretario verbalizzante,

IL PRESIDENTE

Premesso

Che l'Azienda Speciale Silvo Pastorale ha sottoscritto contratti ventennali ai sensi della legge 203/1982 contenenti la clausola di rinnovo tacito prevista dall'articolo 5 della medesima legge;

Atteso che il rinnovo tacito costituisce violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento (ex multis: ANAC, Atto del Presidente, n. 47/22; Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1626 del 16.02.2023);

Considerato che nonostante i contratti attivi siano esclusi ai medesimi si applicano i principi generali trasparenza, pubblicità, imparzialità e concorrenza (art. 56, co. 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023 e Deliberazione ANAC n. 272 del 03 aprile 2019);

Considerato che l'ASSP ritiene che, essendo trascorso il termine contrattualmente stabilito, il contratto è cessato senza alcuna possibilità di alcun tacito rinnovo, trattandosi di beni facenti parte del patrimonio del Comune di Troina;

Che, dal canto suo, l'affittuario ritiene che, al contrario, alla presente fattispecie debba applicarsi la norma di cui all'art. 5 della legge 203/1982, non derogabile in quanto legge speciale;

Ritenuto il contrasto interpretativo e la conseguente incertezza sui tempi, sui costi e sull'esito di un eventuale contenzioso che, all'esito, potrebbe condurre all'accoglimento, totale o parziale, sia delle ragioni del concedente che delle ragioni dell'affittuario, con conseguente pregiudizio per entrambe le parti in qualunque ipotesi;

Che, nell'incertezza normativa e giurisprudenziale in una materia caratterizzata da frequenti mutamenti che potrebbero portare ad un contenzioso di lunga durata che, alla fine, potrebbe arrecare conseguenze negative ad entrambi i potenziali contraddittori, in dipendenza del tempo occorrente e di tutte quelle variabili, dirette ed indirette, di un contenzioso giudiziario, le parti sono addivenute nella determinazione di raggiungere una soluzione transattiva che preveda reciproche concessioni e rinunce;

Visto lo schema di atto transattivo predisposto su incarico dell'Azienda dall'avv. Walter Giuffrida, con studio legale in Troina, Via Nazionale 187, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno, relativamente agli affittuari che non hanno espresso la volontà di transigere, autorizzare il Presidente di adire le vie legali per l'accertamento della nullità della proroga tacita;

Premesso quanto sopra si propone al C.d.A. di

DELIBERARE

Di approvare lo schema di atto transattivo predisposto, su incarico dell'Azienda, dall'avv. Walter Giuffrida con studio legale in Troina, Via Nazionale n. 187, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di autorizzare il Direttore dott. Gabriele Caputo alla firma dell'atto transattivo con gli affittuari che hanno espresso la volontà di transigere;

Di autorizzare il Direttore dott. Gabriele Caputo alla liquidazione all'avv. Walter Giuffrida, per l'attività svolta, di un compenso determinato ai sensi degli artt. 1 - 3 e 18 - 27 del D.M. 55/2014 determinati ai valore del compenso minimo e comunque non superiore ad € 2.000,00 al lordo di oneri;

Di autorizzare il Presidente ad adire le vie legale per l'accertamento della nullità della proroga tacita contenuta nei contratti ventennali e di cui la controparte non ha comunicato di aderire all'atto transattivo;

Di dichiarare, ad unanimità di voti, l'adottanda deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai fini di consentire la stipula entro il 31 luglio p.v.

Il Presidente
(geom. Angelo Impellizzeri)



Parere di regolarità contabile

IL Direttore:

rilascia parere

Positivo

Negativo per le seguenti motivazioni:

di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del TUEL.

IL Direttore Tecnico

Dott. Gabriele Caputo



Parere di regolarità tecnica

IL Direttore:

rilascia parere

Positivo

Negativo per le seguenti motivazioni:

di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del TUEL.

IL Direttore Tecnico

Dott. Gabriele Caputo



SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

1° punto all'O.d.G.): Il Presidente illustra al CDA la proposta all'o.d.g., dopo ampia e approfondita discussione il CDA all'unanimità approva la proposta, con separata votazione ed all'unanimità si approva anche l'immediata esecutività dando mandato al Direttore di attivare gli atti gestionali consequenziali di competenza.

Alle ore 18:30 il Presidente, non essendoci altri punti all'o.d.g. dichiara chiusa la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

Che l'Azienda Speciale Silvo Pastorale ha sottoscritto contratti ventennali ai sensi della legge 203/1982 contenenti la clausola di rinnovo tacito prevista dall'articolo 5 della medesima legge;

Atteso che il rinnovo tacito costituisce violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento (ex multis: ANAC, Atto del Presidente, n. 47/22; Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1626 del 16.02.2023);

Considerato che nonostante i contratti attivi siano esclusi ai medesimi si applicano i principi generali trasparenza, pubblicità, imparzialità e concorrenza (art. 56, co. 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023 e Deliberazione ANAC n. 272 del 03 aprile 2019);

Considerato che l'ASSP ritiene che, essendo trascorso il termine contrattualmente stabilito, il contratto è cessato senza alcuna possibilità di alcun tacito rinnovo, trattandosi di beni facenti parte del patrimonio del Comune di Troina;

Che, dal canto suo, l'affittuario ritiene che, al contrario, alla presente fattispecie debba applicarsi la norma di cui all'art. 5 della legge 203/1982, non derogabile in quanto legge speciale;

Ritenuto il contrasto interpretativo e la conseguente incertezza sui tempi, sui costi e sull'esito di un eventuale contenzioso che, all'esito, potrebbe condurre all'accoglimento, totale o parziale, sia delle ragioni del concedente che delle ragioni dell'affittuario, con conseguente pregiudizio per entrambe le parti in qualunque ipotesi;

Che, nell'incertezza normativa e giurisprudenziale in una materia caratterizzata da frequenti mutamenti che potrebbero portare ad un contenzioso di lunga durata che, alla fine, potrebbe arrecare conseguenze negative ad entrambi i potenziali contraddittori, in dipendenza del tempo occorrente e di tutte quelle variabili, dirette ed indirette, di un contenzioso giudiziario, le parti sono addivenute nella determinazione di raggiungere una soluzione transattiva che preveda reciproche concessioni e rinunce;

Visto lo schema di atto transattivo predisposto su incarico dell'Azienda dall'avv. Walter Giuffrida, con studio legale in Troina, Via Nazionale 187, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno, relativamente agli affittuari che non hanno espresso la volontà di transigere, autorizzare il Presidente di adire le vie legali per l'accertamento della nullità della proroga tacita;

Premesso quanto sopra il C.d.A.

DELIBERA

Di approvare lo schema di atto transattivo predisposto, su incarico dell'Azienda, dall'avv. Walter Giuffrida con studio legale in Troina, Via Nazionale n. 187, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di autorizzare il Direttore dott. Gabriele Caputo alla firma dell'atto transattivo con gli affittuari che hanno espresso la volontà di transigere;

Di autorizzare il Direttore dott. Gabriele Caputo alla liquidazione all'avv. Walter Giuffrida, per l'attività svolta, di un compenso determinato ai sensi degli artt. 1 - 3 e 18 - 27 del D.M. 55/2014 determinati ai valore del compenso minimo e comunque non superiore ad € 2.000,00 al lordo di oneri;

Di autorizzare il Presidente ad adire le vie legale per l'accertamento della nullità della proroga tacita contenuta nei contratti ventennali e di cui la controparte non ha comunicato di aderire all'atto transattivo;

Di dichiarare, ad unanimità di voti, l'adottanda deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai fini di consentire la stipula entro il 31 luglio p.v.

%%%

Preso atto che la presente delibera è conforme al verbale del 29/07/2024,
letto approvato e sottoscritto.

Direttore Tecnico
Dott. Gabriele Caputo



Presidente del C.d.A.
Geom. Angelo Impelizzeri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Direttore Tecnico,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio On-line di questa Azienda per giorni 15 consecutivi dal _____ (art. 11 comma 1°, L.R. n. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17 del 28/12/2004)

Troina li _____

L'addetto all'Albo

Il Direttore Tecnico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Direttore Tecnico, Dott. Gabriele Caputo, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

Troina li 29/07/2024

Il Direttore Tecnico
Dott. Gabriele Caputo



SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

TRA

L'AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE DEL COMUNE DI TROINA, con sede in Troina, via Nuova del Carmine n. 8, p.Iva 81001610864, in persona del Direttore Tecnico pro tempore dott. Gabriele Caputo, nato il ..., a ..., cod. fisc. ..., per quest'atto autorizzato con delibera del C.d.A. n. ... del ..., di seguito per brevità anche "ASSP" o "concedente", da una parte;

E

Il sig. ..., nato il ..., residente in ..., cod. fisc. ..., per quest'atto assistito, ai sensi dell'art. 45 della Legge 203/1982, dalla Organizzazione Professionale di categoria di appartenenza denominata ..., ai sensi dell'art. 45 della L. n. 203/1982, dall'altra, di seguito per brevità anche "affittuario";

PREMESSO

a) che, con contratto stipulato in data .../.../2004, l'ASSP ha concesso in affitto, in favore dell'affittuario, i seguenti terreni:

- ...
- ...
- ...
- ...

b) che il termine di scadenza di detto contratto è sopraggiunto in data 31 marzo 2024;

CONSIDERATO

che l'ASSP ritiene che, essendo trascorso il termine contrattualmente stabilito, il contratto è cessato senza alcuna possibilità di alcun tacito rinnovo, trattandosi di beni facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Troina;

che, dal canto suo, l'affittuario ritiene che, al contrario, alla presente fattispecie debba applicarsi la norma di cui all'art. 5 della legge 203/1982, non derogabile in quanto legge speciale;

RITENUTO

il contrasto interpretativo in giurisprudenza e la conseguente incertezza sui tempi, sui costi e sull'esito di un eventuale contenzioso che, all'esito, potrebbe condurre

all'accoglimento, totale o parziale, sia delle ragioni del concedente che delle ragioni dell'affittuario, con conseguente pregiudizio per entrambe le parti in qualunque ipotesi; che, nell'incertezza normativa e giurisprudenziale in una materia caratterizzata da frequenti mutamenti che potrebbero portare ad un contenzioso di lunga durata che, alla fine, potrebbe arrecare conseguenze negative ad entrambi i potenziali contraddittori, in dipendenza del tempo occorrente e di tutte quelle variabili, dirette ed indirette, di un contenzioso giudiziario, le parti sono addivenute nella determinazione di raggiungere una soluzione transattiva che preveda reciproche concessioni e rinunce; per tutto quanto sopra, le parti, come in premessa rappresentate e assistite, convengono e pattuiscono:

ART. 1

Il contratto di affitto agrario di cui alla lettera a) della premessa viene prorogato, senza alcuna soluzione di continuità, fino al 31.12.2029. Resta espressamente inteso, dunque, che, per espressa pattuizione, il contratto in questione non è cessato alla data della scadenza ventennale ma, mercè la presente, è proseguito ininterrottamente fino alla suindicata scadenza del 31.12.2029, data in cui verrà a cessare definitivamente, senza necessità di alcuna disdetta.

ART. 2

Alla scadenza del 31.12.2029, il contratto si intenderà cessato e l'affittuario dovrà rilasciare il fondo libero e sgombero di persone, animali e cose, autorizzando sin d'ora l'ASSP a riacquisire la materiale disponibilità, senza dover intraprendere alcuna particolare procedura, e ad utilizzare tali superficie per tutti i fini di legge, ivi comprese le domande ai fini PAC ed ogni altra finalità di legge nazionale e/o comunitaria.

ART. 3

Il canone di locazione viene concordemente pattuito in € 50,00 ad ettaro e, dunque, sarà calcolato e pagato in dodicesimi per tutta la durata ulteriore del contratto.

Detto canone dovrà essere pagato in due rate semestrali anticipate.

Per quanto riguarda il semestre in corso, stante la odierna conclusione dell'accordo transattivo e l'incertezza che fino a questo momento ha condizionato le parti, l'affittuario potrà procedere al pagamento entro 15 giorni dalla sottoscrizione.

Per le successive scadenze vengono pattuite le seguenti date: 1 aprile e 1 ottobre di ciascun anno, entro le quali dovrà essere pagato il canone semestrale, nella misura come sopra pattuita.

ART. 4

Le parti stabiliscono che ogni e qualsiasi controversia dovesse derivare dalla interpretazione e/o esecuzione del presente rapporto, sia con riferimento al contratto originario che con riferimento alla presente scrittura transattiva, non sarà necessario effettuare il tentativo di conciliazione dinanzi il competente IPA, al quale, pertanto, rinunciano espressamente, tenuto conto del fatto che tutte le pattuizioni, originarie e attuali, hanno formato oggetto di ampia e approfondita trattativa e mediazione alla presenza delle Organizzazioni di categoria e, pertanto, non abbisognano di ulteriori adempimenti e/o procedure conciliative, il cui unico effetto sarebbe quello di appesantire e dilazionare i tempi di una soluzione giudiziale.

ART. 5

Per quanto in questa sede non espressamente previsto, le parti fanno rinvio al contratto originariamente stipulato, ove con la presente non derogato e/o superato.

L.C.S.

Azienda Speciale Silvo Pastorale

Il legale rappresentante p.t.

L'Affittuario

Assistenza, partecipazione e sottoscrizione ai sensi dell'art. 45 legge 203/1982.

Ai sensi dell'art. 45 della Legge 203/1982, l'affittuario è stato assistito, nelle trattative e nella conclusione del presente accordo e delle deroghe in esso previste, svolgendo attività di consulenza ed indirizzo, dall'Organizzazione Sindacale di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale denominata ...

Pertanto, si da atto che l'affittuario nella presente scrittura è stato assistito dal sig. ... quale Segretario della Federazione Provinciale ...— sede di ... il quale dichiara e dà atto di essere intervenuto nel corso delle trattative e di poter sottoscrivere il presente accordo, avente per quanto occorre anche natura transattiva; ciò in quanto sono stati contemplati, rappresentati e tutelati gli interessi dell'affittuario, in conformità alle funzioni rappresentative che la sopra citata Associazione di categoria assolve statutariamente.

Il rappresentante sindacale
